

TITOLO I  
I GRUPPI CONSILIARI

**Articolo 1**

(DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA AL GRUPPO)

1. All'atto della proclamazione il Consigliere dichiara, con comunicazione alla Segreteria, a quale Gruppo intenda appartenere.
2. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione di appartenenza al Gruppo entro tre giorni della relativa deliberazione del Consiglio.

**Articolo 2**

(I GRUPPI)

1. Ciascun Gruppo è composto da un numero corrispondente ad almeno un decimo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente prende atto, su richiesta degli interessati della costituzione di Gruppi con numero inferiore quando rappresentino partiti ovvero Gruppi o movimenti organizzati che si siano presentati alle elezioni con contrassegno proprio.
3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui all'articolo precedente e i Consiglieri per i quali non esistano le condizioni per la costituzione in Gruppo autonomo previste dal comma precedente costituiscono un unico Gruppo Misto qualunque sia il numero e la lista elettorale di provenienza dei Consiglieri.
4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare, possono costituire un nuovo Gruppo Consiliare se esso risulta composto da almeno 1/10 dei Consiglieri, inviando al Presidente del Consiglio comunicazione, che ne indica la denominazione sottoscritta dai Consiglieri che compongono un nuovo Gruppo. E' consentita, nel corso della tornata amministrativa, l'adesione di un Consigliere ad un Gruppo diverso dalla lista in cui è stato eletto e già presente in Consiglio comunale. In tal caso il Consigliere deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale;
5. Nel corso della tornata amministrativa è ammessa l'adesione dei consiglieri al Gruppo misto; essa è ammessa anche se l'adesione avviene ad opera di un solo consigliere e il Gruppo misto può pertanto essere formato da un solo componente;
6. Non possono essere costituiti più Gruppi misti. Il Gruppo Misto di cui ai commi precedenti 3 e 5 è un Gruppo consiliare a carattere residuale nel quale confluiscono anche i consiglieri, di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri Gruppi costituiti;
7. Il Gruppo Misto acquisisce le prerogative spettanti agli altri Gruppi, compresa la rappresentanza nelle commissioni ai sensi degli articoli 4, 7, 9 e 10 del presente regolamento. Della adesione al Gruppo Misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale da parte dei Consiglieri o del Consigliere interessati;
8. Nel caso di Gruppo Misto in cui non vi sia accordo nell'individuazione del Capogruppo, le funzioni sono esercitate, a turno, per analoghi periodi, da ognuno dei

componenti del Gruppo. La precedenza è determinata dalla cifra elettorale individuale, dalla più alta alla più bassa.

## TITOLO II LE COMMISSIONI

### Articolo 3

#### (ELENCO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti riferiscono al Consiglio Comunale sugli argomenti sottoposti al loro esame.
2. In seno al Consiglio comunale sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti: Commissione Consiliare elettorale; Commissione Consiliare per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari; Commissione Consiliare per le Opere Pubbliche, l'Urbanistica e i servizi sul territorio; Commissione Consiliare per i regolamenti comunali e per la revisione dello Statuto comunale; Commissione Consiliare per le Politiche finanziarie, Programmazione e Bilancio; Commissione Consiliare per i Servizi sociali; Commissione Consiliare per la Toponomastica; Commissione Consiliare di controllo e di garanzia sulle assegnazioni dei cespiti cimiteriali.
3. È facoltà del Consiglio istituire in qualsiasi momento Commissioni temporanee che si occupino di specifiche materie.
4. Le Commissioni permanenti esprimono parere obbligatorio, nelle forme e nei termini di cui agli articoli seguenti, in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 42 comma 2°.
5. Alle Commissioni possono essere richiesti pareri di particolare rilevanza quando ne venga fatta richiesta dal Sindaco, dall'Assessore competente, dalla maggioranza della Commissione, ovvero da un terzo dei Consiglieri Comunali.

### Articolo 4

#### (COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)

1. Le Commissioni sono costituite in numero di sei Consiglieri più il Sindaco, di cui quattro assegnati alla maggioranza. Nel caso in cui un Gruppo di minoranza o eventuale diverso Gruppo consiliare non sia rappresentato in Commissione o via sia un passaggio di consiglieri da un gruppo all'altro, su apposita richiesta, il Consiglio comunale potrà rivedere il numero dei componenti la Commissione, che in quel caso dovrà essere stabilito in ragione della rappresentatività e proporzionalità dei gruppi in Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale entro tre mesi dalla sua elezione delibera le competenze e la composizione delle Commissioni Permanenti.
3. Fa altresì parte della Commissione un Segretario, che viene individuato di volta in volta dal Dirigente tra i dipendenti del Settore in cui è inserito l'assistenza agli organi istituzionali. Quest'ultimo sarà responsabile della redazione dei verbali, nonché

dell'attestazione della presenza dei Consiglieri anche per il riconoscimento del compenso di cui all'art. 11.

#### **Articolo 5**

##### **(SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI)**

1. Ciascun Consigliere comunale può partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui non fa parte, senza il diritto di voto. In tal caso il Consigliere non avrà diritto al compenso ex art. 11.

#### **Articolo 6**

##### **(DIMISSIONI E/O IMPEDIMENTO A PARTECIPARE ALLE RIUNIONI)**

1. Le dimissioni di un membro della Commissione sono presentate con dichiarazione al Protocollo comunale nonché comunicate al Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.

2. La Commissione, nel caso di cui al comma 1, potrà continuare a svolgere i suoi lavori, ma sarà onere del Sindaco e del Presidente del Consiglio di inserire nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale la surroga del Commissario dimissionario.

#### **Articolo 7**

##### **(ELEZIONE DEL PRESIDENTE)**

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Sindaco e successivamente dai rispettivi Presidenti.

2. Nella prima seduta la Commissione procede all'elezione del Presidente e del Vice presidente. È eletto Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità resta eletto il più anziano d'età;

3. Per la carica del vice presidente si procede ad una votazione autonoma. Il Vice Presidente, in assenza del Presidente, presiede le riunioni della Commissione.

4. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente.

#### **Articolo 8**

##### **(CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)**

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo e con l'indicazione degli argomenti da trattare. È sempre data la possibilità ai membri della Commissione di derogare ai suddetti tre giorni. Nel caso di urgenza, quest'ultima viene stabilita su indicazione del Presidente e nel caso di contestazione da parte di un membro della commissione la stessa è confermata o derogata dal Segretario Generale.

D  
A  
D  
A  
II  
—  
Ir  
ar  
2.  
M  
—  
Al  
pr  
pa

2. Gli argomenti non iscritti possono essere inseriti all'ordine del giorno se vi è il consenso unanime dei componenti.
3. L'avviso di convocazione viene pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

### **Articolo 9**

#### **(SVOLGIMENTO DEI LAVORI)**

1. La riunione della Commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno quattro membri della Commissione tra cui il Presidente e/o il Vicepresidente.
2. Una volta verificata la validità della seduta il Presidente illustra l'argomento all'esame della Commissione ovvero incarica un componente come relatore.
3. Il Presidente della Commissione convoca per l'audizione, ove lo ritenga, l'Assessore competente il quale può farsi assistere da Funzionario o dipendenti dell'Amministrazione.
4. In relazione alle materie da trattare, la Commissione può deliberare di ascoltare Funzionari del Comune, esperti e tecnici estranei alla Amministrazione Comunale o rappresentanti di organizzazioni ed associazioni sociali, sindacali ed economiche.
5. Esaurita la discussione viene messo ai voti il parere scritto da trasmettere al Consiglio. Se vi è urgenza, il parere votato in Commissione può essere espresso oralmente. In ogni caso, il Presidente o il relatore possono illustrare il parere al Consiglio. Eguale facoltà è concessa al rappresentante che dissenta dal parere della maggioranza.

### **Articolo 10**

#### **(MODALITÀ DI VOTAZIONE)**

1. Le Commissioni votano a scrutinio palese per alzata di mano.
2. Nel caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.
3. Il voto segreto è ammesso solo nei casi in cui è previsto per il Consiglio.<sup>1</sup>

### **Articolo 11**

#### **(COMPENSO PER I COMMISSARI)**

1. Ai componenti le Commissioni è dovuto il compenso riconosciuto per legge ai membri delle Commissioni Comunali.
2. A prescindere dal numero delle sedute delle commissioni, è stabilito in ogni caso che il consigliere comunale non potrà avere diritto ad un compenso maggiore di €200,00 al mese.
3. Sono esclusi dalla percezione del gettone di presenza il sindaco e gli assessori.